



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

Nr. 22 Reg. Deliberazioni Data 28.06.2024 N°Prot: 2016/2024 N°Reg. Pubbl. 237/24	OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario PEF TARI 2024-2025, Approvazione tariffe 2024 e relative scadenze.
---	---

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERNASCONI GIOVANNI	SI	
DE ALBETTI MARCO	SI	
ZINETTI VILMA		SI
TRIVELLI MATTEO	SI	
ZINETTI FABIO	SI	
BARBAZZA DENI	SI	
ALIPPI NATASCIA	SI	
BOTTA MARCO SERGIO	SI	
MAURI MAURO	SI	
KOENES HERMAN STEVEN	SI	
PIVANTI EDOARDO	SI	
Assegnati n. 10 oltre il Sindaco	Presenti n. 10 (DIECI)	
In carica n. 10 oltre il Sindaco	Assenti: 1 (UNO)	

- Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

La seduta è pubblica

IL SINDACO

Verificata la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, passa alla trattazione dell'argomento posto all'odierno ordine del giorno e invita la Responsabile del Servizio economico finanziario ad illustrarlo brevemente ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e le precisazioni del Sindaco.

VISTI:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 147/2013, che ha introdotto a partire dal 01.01.2014, la nuova Tari la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge finanziaria n. 160 del 27.12.2019 che recita *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- l'art. 1, comma 1, della L.481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della L.205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 1) *la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f); 2) "... l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h) 3) *"... la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

PREMESSO CHE:

- l'Autorità di Regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) del 03.08.2021 di ARERA, recante *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale sono state introdotte nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla predisposizione di un apposito Piano Economico Finanziario predisposto secondo lo schema tipo di cui al "443/2019/R/RIF Appendice 1-Schema tipo PEF e con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 - 2025";

CONSIDERATO che per il periodo regolatorio 2022-2025 ARERA ha adottato inoltre i seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti*

approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- deliberazione n. 385/2023 del 03.08.2023 “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”;

- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”;

- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATE:

- le “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “*il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, c.653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16)*”;

- la nota di approfondimento Ifel del 23.12.2019 in cui è precisato che “*per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)*”

VISTO l’art. 1, comma 652 della L. 27.12.2013, a mente del quale “*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

- il comma 654 ai sensi del quale “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;

- il comma 683, in base al quale *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: *“... l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 28-05-2022 con la quale il Comune di Claino con Osteno ha adottato lo Schema Regolatorio I” **“livello qualitativo minimo”** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; termine prorogato al 30.06.2024 eccezionalmente per l'anno 2024.

RICHIAMATO l'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO CHE:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Claino con Osteno, non risulta definito e/o operativo l'Ente di Governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del D.L n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che, come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di Arera, della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTI:

- l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (Pef Grezzo) per il periodo 2024-2025 trasmesso dalla Società ACinque Ambiente s.r.l. redatto in conformità con quanto prescritto dalla Delibera 389/2023/R/RIF, di ARERA che aggiorna quanto già regolato con la Delibera 363/2021/R/RIF ed identificato al protocollo dell'Ente al nr. 1361 del 18.04.2024;
- la determinazione nr. 1032024 con la quale è stato affidato il servizio di validazione del Piano Economico Finanziario (Pef) 2024-2025, alla Sitgeo s.r.l. con sede in Berbenno di Valtellina - via Pradelli nr.202- P.IVA: 00930290143;
- l'atto di validazione rilasciato dalla suddetta Società, in qualità di soggetto validatore, ed identificato al Protocollo dell'Ente al nr. 2219 del 18.06.2024 attraverso cui viene attestata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del piano economico finanziario (Pef) 2024-2025 allegato alla presente (**Allegato 3**);

VISTO il Piano Economico Finanziario (Pef) valido per il periodo regolatorio 2024-2025 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**), che riassume i costi di gestione del servizio di igiene urbana, complessivamente inteso e li classifica in costi fissi e variabili secondo le disposizioni normative richiamate secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento (**Allegato 2**);

VISTA la Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (**Allegato 4**);

VISTA la Relazione di illustrazione e approvazione delle tariffe TARI anno 2024 (**Allegato 5**);

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, pari al 9,6%;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2024:

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

Prima Rata	31 Agosto 2024
Seconda Rata	31 ottobre

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

ATTESO che dal 1° gennaio 2024, i Comuni - in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti - devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza;

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separate evidenze;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri del Responsabile Servizi Finanziari-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

VISTO:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

Con votazione unanime favorevole espressa dai dieci consiglieri presenti e votanti nessun astenuto

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (Pef) (**Allegato1**) per il periodo regolatorio 2024-2025 e la relativa documentazione allegata elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

4. DI TRASMETTERE il Piano Economico Finanziario (Pef) e i documenti allo stesso allegati ad Arera ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";

5. DI APPROVARE, per l'anno **2024**, le tariffe TARI, dando atto che le stesse sono state elaborate con il Piano finanziario TARI anno 2024-2025, integralmente riportate nel prospetto allegato in parte integrante e sostanziale:

6. DI STABILIRE per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

Prima Rata	31 Agosto 2024
Seconda Rata	31 Ottobre 2024

7. DI DARE ATTO che a ciascuna utenza devono essere applicate le componenti perequative previste dalla delibera ARERA n. 386/2023;

8. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico al Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

9. DI DARE ATTO che alla presente deliberazione è allegata la seguente documentazione:

- Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2024-2025 (**Allegato1**);
- Relazione di accompagnamento all'aggiornamento tariffario biennale Pef 2024-2025 (**Allegato 2**);
- Provvedimento redatto dal soggetto esterno (Società Sitgeo s.r.l. di validazione dei costi comunali (**Allegato 3**);

- Dichiarazione rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (**Allegato 4**);
- Relazione di illustrazione e approvazione delle tariffe TARI anno 2024 (**Allegato 5**).

INDI

2. con separata, successiva ed unanime votazione favorevole dei 10 consiglieri presenti e votanti, conferire al presente atto valore di immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, Tuel 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale Pedace)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 29 LUG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Lì 29 LUG. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 GIU 2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Lì 29 LUG. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa per le utenze domestiche	mq	KA appl	Num uten	KB appl	Tariffa Fis.	RID F %	Tariffa Var.	RID V %
Un componente	13066.39	0.84	152	0.85	0.402934	0	70.133879	0
Un componente - AIRE	0	0.84	0	0.85	0.134298	66.67	23.375622	66.67
Un componente - Distanza cassonetto	0	0.84	0	0.85	0.161174	60	28.053551	60
Un componente - Pertinenza	0	0.84	0	0.85	0.402934	0	0.0	100
Un componente - Pertinenza - AIRE	0	0.84	0	0.85	0.134298	66.67	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	0.84	0	0.85	0.161174	60	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Unico occupante	0	0.84	0	0.85	0.282054	30	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Mancato servizio	0	0.84	0	0.85	0.080587	80	0.0	100
Un componente - Unico occupante	697.01	0.84	7	0.85	0.282054	30	49.093715	30
Un componente - Mancato servizio	0	0.84	0	0.85	0.080587	80	14.026776	80
Due componenti	28805.72	0.98	282	1.50	0.470089	0	123.765668	0
Due componenti - AIRE	0	0.98	0	1.50	0.156681	66.67	41.251097	66.67
Due componenti - Distanza cassonetto	784.78	0.98	6	1.50	0.188036	60	49.506267	60
Due componenti - Pertinenza	0	0.98	0	1.50	0.470089	0	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - AIRE	0	0.98	0	1.50	0.156681	66.67	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	0.98	0	1.50	0.188036	60	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	0.98	0	1.50	0.094018	80	0.0	100
Due componenti - Mancato servizio	0	0.98	0	1.50	0.094018	80	24.753134	80
Tre componenti	5292.93	1.08	45	2.05	0.518058	0	169.146413	0
Tre componenti - AIRE	0	1.08	0	2.05	0.172669	66.67	56.376499	66.67
Tre componenti - Distanza cassonetto	0	1.08	0	2.05	0.207223	60	67.658565	60
Tre componenti - Pertinenza	0	1.08	0	2.05	0.518058	0	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.08	0	2.05	0.172669	66.67	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.08	0	2.05	0.207223	60	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.08	0	2.05	0.103612	80	0.0	100
Tre componenti - Mancato servizio	0	1.08	0	2.05	0.103612	80	33.829283	80
Quattro componenti	4361.57	1.16	32	2.60	0.556432	0	214.527158	0
Quattro componenti - AIRE	0	1.16	0	2.60	0.185459	66.67	71.501902	66.67
Quattro componenti - Distanza cassonetto	0	1.16	0	2.60	0.222573	60	85.810863	60
Quattro componenti - Pertinenza	0	1.16	0	2.60	0.556432	0	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.16	0	2.60	0.185459	66.67	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.16	0	2.60	0.222573	60	0.0	100

TARIFFE COMUNE DI CLAINO CON OSTENO 2024

Riclassificazione dei costi			
	Fissi	Variabili	Totali
Approvato PEF	€ 11.187,00	€ 93.031,00	€ 104.218,00
Entrata tariffaria	€ 27.581,20	€ 76.636,80	€ 104.218,00

LIMITE DI CRESCITA ANNUA

Il limite di crescita ammissibile imposto dalla Deliberazione n. 443/2019 di Arera e successive integrazioni delle entrate tariffarie 2024 rispetto a quelle 2023 è pari a 9.6% pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2024 non potrà superare l'importo di Euro € 104.218,00

RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Si evidenzia che la variazione delle entrate tariffarie 2024 riferite alla componente variabile rispetto a quelle 2023 deve essere compatibile con il limite di crescita ammissibile compreso tra 0,8 e 1,2 in alternativa è necessario riclassificare i costi totali variabili e fissi.

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 2024						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 88.983,24	% costi fissi utenze domestiche	92.0%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuiti utenze domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 92.0\%$	€ 25.374,70
		% costi variabili utenze domestiche	83.0%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuiti utenze domestiche	Ctuv = $\Sigma TF \times 83.0\%$	€ 63.608,54
Costi totali per utenze non domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 15.234,76	% costi fissi utenze non domestiche	8.0%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuiti utenze non domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 8.0\%$	€ 2.206,50
		% costi variabili utenze non domestiche	17.0%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuiti utenze non domestiche	Ctuv = $\Sigma TF \times 17.0\%$	€ 13.028,26

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale.

Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 88.983,24	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 25.374,70
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 63.608,54

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 15.234,76	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 2.206,50
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 13.028,26

Quattro componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.16	0	2.60	0.111286	80	0.0	100
Quattro componenti - Mancato servizio	0	1.16	0	2.60	0.111286	80	42.905432	80
Cinque componenti	1279.48	1.24	7	3.25	0.594807	0	268.158947	0
Cinque componenti - AIRE	0	1.24	0	3.25	0.198249	66.67	89.377377	66.67
Cinque componenti - Distanza cassonetto	0	1.24	0	3.25	0.237923	60	107.263579	60
Cinque componenti - Pertinenza	0	1.24	0	3.25	0.594807	0	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.24	0	3.25	0.198249	66.67	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.24	0	3.25	0.237923	60	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.24	0	3.25	0.118961	80	0.0	100
Cinque componenti - Mancato servizio	0	1.24	0	3.25	0.118961	80	53.631789	80
Sei o più componenti	438.07	1.30	3	3.75	0.623588	0	309.41417	0
Sei o più componenti - AIRE	0	1.30	0	3.75	0.207842	66.67	103.127743	66.67
Sei o più componenti - Distanza cassonetto	85	1.30	1	3.75	0.249435	60	123.765668	60
Sei o più componenti - Pertinenza	0	1.30	0	3.75	0.623588	0	0.0	100
Sei o più componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.30	0	3.75	0.207842	66.67	0.0	100
Sei o più componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.30	0	3.75	0.249435	60	0.0	100
Sei o più componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.30	0	3.75	0.124718	80	0.0	100
Sei o più componenti - Mancato servizio	0	1.30	0	3.75	0.124718	80	61.882834	80

Tariffe Tari 2024

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
Tariffa per le utenze non domestiche	mq	KC appl	KD appl	Tariffa Fis	RID F %	Tariffa Var	RID V %
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	0	0.44	3.64	0.170615	0	1.017758	0
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3750.00	0.80	6.55	0.310209	0	1.831406	0
Stabilimenti balneari	0	0.54	4.47	0.209391	0	1.24983	0
Stabilimenti balneari - Stagionale	0	0.54	4.47	0.146574	30	0.874881	30
Esposizioni, Autosaloni, Autorimesse	0	0.30	2.50	0.116328	0	0.69901	0
Esposizioni, Autosaloni, Autorimesse - Stagionale	0	0.30	2.50	0.08143	30	0.489307	30
Alberghi con ristorazione	0	1.24	10.18	0.480824	0	2.846369	0
Alberghi con ristorazione - Stagionale	0	1.24	10.18	0.336577	30	1.992458	30
Alberghi senza ristorazione	0	0.87	7.16	0.337352	0	2.001965	0
Alberghi senza ristorazione - Stagionale	0	0.87	7.16	0.236147	30	1.401375	30
Case di cura e riposo	0	0.98	8.06	0.380006	0	2.253608	0
Uffici, Agenzie	31.00	1.13	9.30	0.43817	0	2.600317	0
Banche ed Istituti di credito, Studi professionali	0	0.58	4.78	0.224901	0	1.336507	0

Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	0	1.03	8.42	0.399394	0	2.354266	0
Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	0	1.36	11.17	0.527355	0	3.123176	0
Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Parrucchiere)	460.00	1.04	8.50	0.403272	0	2.376634	0
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	0	1.08	8.81	0.418782	0	2.463311	0
Attività industriali con capannoni di produzione	0	0.74	6.10	0.286943	0	1.705584	0
Attività artigianali di produzione beni specifici	571.30	1.09	8.92	0.42266	0	2.494068	0
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie	150.00	4.84	39.67	1.876764	0	11.09189	0
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie - Stagionale	0	4.84	39.67	1.313735	30	7.764323	30
Bar, Caffè, Pasticceria	188.30	3.64	29.82	1.41145	0	8.337791	0
Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, generi alimentari	60.00	2.38	19.55	0.922871	0	5.466258	0
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	2.24	18.32	0.868585	0	5.122345	0
Plurilicenze alimentari e/o miste - Stagionale	0	2.24	18.32	0.608009	30	3.585641	30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	6.06	49.72	2.349832	0	13.90191	0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Stagionale	0	6.06	49.72	1.644883	30	9.731337	30
Discoteche, night-club	0	1.43	11.74	0.554498	0	3.282551	0
Case vacanze - b&b	0	0.80	6.55	0.310209	0	1.831406	0
Case vacanze - b&b - Stagionale	0	0.80	6.55	0.217146	30	1.281984	30

PEF 2024 – 2025 MTR-2 ARERA

Allegato 2 – Relazione di accompagnamento

Comune di Claino con Osteno

in qualità di Ente territorialmente competente

1 Premessa

La presente relazione è redatta in attuazione della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e del successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione n. 389/2023, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

I provvedimenti recano le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trovano applicazione per le annualità 2024 e 2025.

Il perimetro gestionale assoggettato a provvedimento comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario esaminato ricomprende esclusivamente il territorio del Comune di Claino con Osteno sul quale, in qualità di Ente territorialmente competente, il Comune eroga il servizio verso la cittadinanza ed il sistema produttivo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Servizio, sul territorio del Comunale, è erogato con le seguenti modalità:

- Il Comune si occupa della gestione delle tariffe, dei rapporti con gli utenti, e della pulizia delle strade;
- La Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio, con sede in Gravedona ed Uniti (CO), Via Regina Levante 2, c.f. 93011440133 e p. iva 03215870134, svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati; il servizio viene erogato in forma associata;
- La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di carta/cartone e plastica, è gestito dalla Società Acinque Ambiente S.r.l., con sede Varese (VA), in Via Carlo Avegno 4, C.F. 03653510127 - P. IVA 03653510127.

In applicazione dell'articolo 28.3 del MTR-2, il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione dei costi rendicontati dall'area finanziaria del Comune, e dai diversi gestori del servizio, è il Consiglio Comunale.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Lo schema tipo della relazione di accompagnamento di cui alla Determinazione 1/DTAC/2023 prevede per questa sezione che: "L'Ente territorialmente competente indichi quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti)".

Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono gli impianti destinati - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle "operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento" dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica).

Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
 - a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
 - b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
 - c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti sono stati puntualmente individuati dal gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nella relazione da questo predisposta secondo lo schema tipo definito dall'Autorità (Allegato 2 alla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 Novembre 2023).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il Comune, in qualità di gestore del servizio, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo, tra gli altri, al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

La società Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio, in qualità di gestore, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo ai servizi prestati redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

La società Acinque Ambiente S.r.l., in qualità di gestore, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo ai servizi prestati redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;

- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non si evidenzia alcuna specificità locale, adottata nel procedimento di approvazione delle tariffe meritevole di segnalazione ad Arera.

2 Descrizione dei servizi forniti dal Comune (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Compito del Comune è:

- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- la pulizia e il lavaggio strade di tipo manuale; lo svuotamento cestini e la raccolta delle foglie;
- la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
- la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

Il Comune non evidenzia alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definito dall'articolo 1 della Deliberazione 363/2021/Rif, i costi successivamente rendicontati attengono esclusivamente ad attività rientranti all'interno del perimetro gestionale del servizio.

2.2 Altre informazioni rilevanti

- Il Comune non versa in situazione di squilibrio strutturale del bilancio quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- Non vi sono ricorsi pendenti rilevanti;
- Non vi sono sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario del Comune (G)

Il paragrafo numero 3 relaziona sui dati, di propria competenza, inseriti nell'Allegato 1 e si articola nei seguenti sottoparagrafi:

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel periodo 2024-2025 non sono programmate variazioni nel perimetro gestionale dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente PG e/o il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nel periodo 2024-2025 non sono programmate variazioni nelle caratteristiche dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente QL e/o, il riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI), nonché la valorizzazione dei coefficienti C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

L'allegato 2 della determina 1/DTAC/2023 prevede che questa sezione sia completata dai dati relativi all'efficacia dell'attività di riciclaggio dei rifiuti soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore.

L'articolo 6 dell'allegato A alla Deliberazione 387/2023 di Arera ha definito il "macro-indicatore R1" lo strumento idoneo a misurare l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'indicatore R1 è espresso dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni di cui all'Articolo 3 dell'allegato A alla Deliberazione 387/2023 e la relativa qualità di cui all'Articolo 5 del medesimo documento.

In particolare, il macro-indicatore di cui al precedente periodo, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno a, si calcola come segue:

Efficienza = Quantità avviata a riciclaggio / Quantità raccolta

*

Qualità = Ricavi riconosciuti (AR) e (Arsc) / Ricavi massimi teorici riconosciuti nel caso di qualità del rifiuto di fascia massima riconosciuti dai gestori medesimi.

Nel caso in esame l'indice R1 è stato valorizzato dal gestore Acinque Ambiente S.r.l. nell'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio viene fornito alle utenze a fronte del pagamento di una tariffa determinata ai sensi dell'art. 1, commi 650 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata ha natura tributaria ed è l'unica fonte di finanziamento del servizio unitamente ai contributi previsti dalla normativa vigente.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nei paragrafi successivi verranno elaborati i dati indicati nel PEF redatto dal Comune in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023 di Arera. La determinazione del piano tariffario 2024-2025 del Comune ha preso a riferimento, quale dato certo, verificabile e desumibile da fonti contabili obbligatorie, per stimare i costi relativi all'anno 2024, le risultanze del conto economico 2022, per stimare i costi relativi all'anno 2025, i dati di pre consuntivo 2023. I costi indicati, nel foglio di calcolo di cui all'Allegato 1 del MTR-2, sono rivalutati applicando gli indici deflattivi del 4,5% nel 2023 e del 8,8% nel 2024.

3.2.1 Dati di conto economico

Le risorse umane impiegate sono state valorizzate nei successivi prospetti, per ognuna di queste è stato ricercato il costo annuo e imputato per la sola quota di tempo dedicata al servizio analizzato rispetto al totale dell'orario lavorativo:

CARC, I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2022:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Consuntivo 2022	Spese di personale	500,00	100,00%	500,00
Consuntivo 2022	Spese per stampa/postali	988,70	100,00%	988,70
			Totale 2022	1.488,70

Nell'anno 2023:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Preconsuntivo 2023	Spese di personale	500,00	100,00%	500,00
Preconsuntivo 2023	Spese per stampa/postali	0,00	75,00%	759,12
			Totale 2023	1.259,12

CGG, costi generali di gestione, personale non direttamente impiegato nel servizio, quota parte costi di struttura

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2022:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Consuntivo 2022	Spese di personale	500,00	100,00%	500,00
			Totale 2022	500,00

Nell'anno 2023:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Preconsuntivo 2023	Spese di personale	500,00	100,00%	500,00
			Totale 2022	500,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Alla voce oneri relativi all'IVA indetraibile sono stati imputati i costi relativi al gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti, sono stati ripartiti tra i costi fissi e i costi variabili in funzione delle percentuali di ripartizione rendicontati dal gestore. I costi sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2022:

Fonte	Oggetto	Imponibile	Alq. IVA	Costo imputato	Costi fissi	Costo variabili
Consuntivo 2022	Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio	37.807	10,00%	3.781	359	3.422
Consuntivo 2022	Acinque ambiente s.r.l.	44.269	10,00%	4.427	696	3.731
	Totale 2022			8.208	1.055	7.153

Nell'anno 2023:

Fonte	Oggetto	Imponibile	Alq. IVA	Costo imputato	Costi fissi	Costo variabili
Preconsuntivo 2023	Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio	41.367	10,00%	4.137	381	3.756
Preconsuntivo 2023	Acinque ambiente s.r.l.	41.697	10,00%	4.170	1.049	3.121
	Totale 2023			8.306	1.430	6.877

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

La gestione della vendita di materiali ed energia è stata delegata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARSC,a

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi Anci – Conai sono stati delegati al gestore del servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Per il periodo 2024-2025, relativamente ai servizi prestati dal Comune, non sono previsti costi di cui all'articolo 9 del MTR-2.

3.2.4 Investimenti

Nessuna voce inerente investimenti viene rendicontata dal Comune.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Nessun voce inerente ammortamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni viene rendicontata dal Comune.

Acc - Accantonamenti

Il Comune è tenuto a rendicontare gli accantonamenti fatti a fronte del rischio del mancato incasso dei crediti della Tari.

Nel caso di TARI tributo, il valore considerato corrisponde all'accantonamento annuo fatto al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 118/11; L'art. 16.2 del MTR-2 prevede che questa voce di spesa non possa eccedere l'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI ed è stato imputato come da prospetto:

Valore fondo 2021	Valore fondo 2022	Valore fondo 2023	Percentuale imputata	Accantonamento 2022	Accantonamento 2023
38.969	57.584	70.564	10,00%	1.862	1.298

4 Attività di validazione (E)

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- la coerenza rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dalla nuova metodologia deliberata da Arera;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
- la coerenza dei criteri di ripartizione dei costi adottati dal gestore;
- la completezza della documentazione raccolta.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che il piano economico finanziario trasmesso dai gestori è stato predisposto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Il piano economico finanziario predisposto dal Comune è stato reputato idoneo a perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I costi totali di riferimento e le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale definito dalla metodologia Arera, relativamente al periodo 2024/2025, ammontano a:

Anno	Costi (a-1)	rpi	X	QL	PG	C116	CRI	Costi massimi	Costi validati
2024	95.859	2,70%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	105.052	104.749
2025	104.749	2,70%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	7,00%	114.794	114.794

In ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, il tasso di inflazione programmata (rpi), impiegato per la determinazione del limite alla crescita annuale, di cui al comma 4.2 del MTR-2, è pari a 2,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti (Articolo 1.1 Deliberazione 26 Ottobre 2021 459/2021/R/RIF).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività X

La valutazione del coefficiente di recupero della produttività è influenzata dal giudizio sul livello di qualità ambientale del servizio e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di raccolta differenziata, e di efficacia dell'attività di preparazione dei rifiuti per il recupero e il riciclo.

Il primo parametro da valutare è il livello di raccolta differenziata raggiunta e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, per giungere a dare un giudizio di positività e/o negatività sul servizio prestato.

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri da cui ne discende una valutazione negativa del servizio prestato.

Anno	Percentuale di raccolta	Obiettivo comunitario
2022	42,65%	55,00%

Il parametro che ne discende deve essere determinato entro i limiti fissati dall'Art. 3.1 MTR-2 per cui si è optato per il valore intermedio in caso di valutazioni negative.

La valutazione dell'efficacia dell'attività di preparazione per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, deve essere eseguita in considerazione della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata al recupero. La direttiva Europea 851/2018, recepita dal D.Lgs. 116/2020, contiene i nuovi obiettivi da raggiungere, il 65% in peso dei rifiuti trattati entro il 2035 e le modalità di calcolo

Considerato il mancato avvio della rilevazione della percentuale di frazioni estranee presenti nella raccolta differenziata, e della frazione effettivamente avviata al recupero, il coefficiente è stato determinato nel suo valore intermedio, come previsto in caso di valutazioni positive.

Il secondo parametro da valutare è il benchmark di riferimento e il suo confronto con il costo unitario effettivo. Il benchmark di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 147/13 (Art. 5.1 MTR-2). Il costo unitario effettivo è dato dalla somma delle entrate tariffarie relative al servizio fratto la quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2022;

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri.

Benchmark di riferimento	Costo unitario effettivo
35,95 €/Quintale	29,92 €/Quintale

In ragione delle motivazioni esposte, il coefficiente di recupero della produttività è stato valorizzato, nei limiti dettati dall'Art. 5 – MTR-2.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

In ciascun anno, 2022/2025, i valori QL e PG devono essere determinati sulla base dei valori indicati nella tabella di cui all'Art. 4.3 – MTR-2;

I coefficiente QL e PG relativamente al periodo 2024/2025, ammontano a:

Anno	QL	PG
2024	0,00%	0,00%
2025	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

La componente di natura previsionale C116 concerne la copertura dei costi dovuti dall'introduzione del D.l. n. 116/2020 e si compone dai coefficienti C116TV e C116TF, può assumere un valore entro il limite del 3%, non potendo comunque derogare il livello massimo di crescita definito dal comma 4.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif di Arera.

Il gestore del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti non ha esposto alcun costo relativamente a queste grandezze per cui i coefficienti sono stati valorizzati come segue:

Anno	C116TV	C116TF	C116
2024	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.4 Coefficiente CRI

La componente CRI concerne i maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti nel periodo 2022/2023, non prevista dal PEF 2022/2023, che può assumere un valore entro il limite del 7% (comma 4.2 lettera b) della deliberazione 389/2023/R/Rif di Arera).

Il coefficiente, in relazione ai maggiori costi che sono stati rendicontati dai gestori, è stata valorizzato nel 7%.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

I soli costi di natura previsionale ammissibili dalla metodologia Arera sono disciplinati all'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente deve dare conto dei criteri utilizzati per quantificarli, in considerazione delle proposte del gestore, e specificarne le finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Le componenti C116TV e C116TF hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, e in particolare a:

a) eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;

b) eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, da parte dei gestori del servizio.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Le voci CQTV e CQTF sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.

L'Ente territorialmente competente è tenuto ad indicare, per ogni anno ricompreso nel periodo regolatorio, gli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, necessari per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili all'adeguamento degli standard e livelli minimi di qualità del servizio introdotti da Arera.

5.2.3 Componente previsionale COI

Le componenti COITV e COITF, devono essere determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di modifiche nel perimetro gestionale del servizio e/o nei livelli di qualità.

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dall/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Per l'introduzione di queste componenti si rende necessario:

- Identificare puntualmente la corrispondenza tra la spesa prevista ed il target che ci si prefigge;
- la possibilità di verificare oggettivamente i dati esposti

L'operatore si assume il rischio del conseguimento dei target esposti ed è tenuto a rendicontare ex post le effettive spese sostenute.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi è previsto, nell'anno a+2 un recupero dell'eventuale scostamento secondo le prescrizioni di cui al comma 10.5.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili ai costi operativi incentivanti, da parte dei gestori del servizio.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- il rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che i dati trasmessi sono stati predisposti secondo le indicazioni di cui alla deliberazione MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b è il fattore di *sharing* dei proventi il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;

L'Ente territorialmente competente è tenuto a valorizzare il parametro, che definisce la quota di partecipazione del gestore alle entrate derivanti dal recupero dei rifiuti, in qualità di incentivo per il gestore al raggiungimento dei target europei.

In considerazione dei livelli qualitativi del servizio raggiunti, esposti al paragrafo 5.1.1, considerarsi insoddisfacenti, il fattore di *sharing* è stato valorizzato a 0,6.

5.4.2 Determinazione del fattore *w*

Sulla base delle valutazioni già esposte al paragrafo 5.1.1, sono stati determinati i coefficienti *Y1* e *Y2* pari a:

Anno	Y1	Y2
2024	-0,3	-0,225
2025	-0,3	-0,225

il parametro *w* deve essere valorizzato secondo i valori riportati nella matrice di cui all'articolo 3.2 del MTR-2 come segue :

	$-0,2 < Y1 \leq 0$	$-0,4 \leq Y1 < -0,2$
$-0,15 < Y2 \leq 0$	0,1	0,3
$-0,3 \leq Y2 < 0,15$	0,2	0,4

Nel caso in esame ωa è pari a:

Anno	ωa
2024	0,4
2025	0,4

5.5 Conguagli

Per ciascun anno 2024 e 2025 deve essere determinato il valore complessivo delle componenti a conguaglio, la suddivisione tra costi variabili RctotTV e costi fissi RCtotTF, e il dettaglio delle specifiche voci che lo compongono, secondo quanto previsto all'Articolo 17-18-19 del MTR-2.

La componente di natura variabile RctotTV è composta dai seguenti conguagli:

- RCNDTV, mancate entrate tariffarie residue, relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La componente RCNDTV è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- RCUTV limitatamente alle annualità 2022, 2023 per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20). La componente RCUTV è stata valorizzata pari a 0 Euro negli anni 2022/2023;
- Una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2022, 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra:
 1. la componente COSTV, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
 2. la componente COVTV, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici

riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- Il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COITV quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (*a-2*) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQTV quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (*a-2*) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO116TV, quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (*a-2*) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate all'articolo 26.7 MTR-2, della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (*a-2*) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (*a-2*). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (*a-2*), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro.

La componente di conguaglio RctotTV, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, può comprendere:

- limitatamente alle annualità 2022 e 2023, una quota RCUTF per il recupero della parte residua della differenza tra i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20). La componente RCUTF è stata valorizzata pari a 0 Euro nel 2024 e 0 nel 2025;
- una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2022 e 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COVTF, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COITF quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQTF quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO116TF, quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente

all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro nel 2024 e 0 Euro nel 2025;

Il valore complessivo delle componenti a conguaglio ammonta a:

Anno	TV	TF
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le entrate tariffarie, definite in attuazione della Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, sono tali da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF. L'aumento dei costi rendicontato dal gestore Acinque Ambiente S.r.l. è stato riconosciuto, in considerazione del contratto di servizio, nel rispetto dell'articolo 14 del Capitolato speciale d'appalto, il quale prevede che "Il prezzo dell'appalto sarà aggiornato annualmente con decorrenza dal secondo anno contrattuale nella misura del 80% della variazione del costo della vita (indice ISTAT) con riferimento al mese di ottobre dell'anno antecedente l'inizio del contratto".

Anno a	Costi	Indice Istat	Rivalutazione 80%	Cumulo rivalutazioni	(rpi) Inflazione programmata	Costi massimi a + 2	Pef grezzo a+2	Costi sconosciuti a + 2
2022	44.269	8,10%	6,48%	10,80%	0,00%	49.050	56.151	7.101
2023	56.151	5,40%	4,32%	4,32%	2,70%	60.158	62.209	2.051

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF. L'importo eccedente il limite di crescita relativo agli anni 2024/2025 è stato riportato sugli anni successivi come da tabella:

L'importo è stato riportato sugli anni successivi come da tabella:

Anno	Costi riportati gestori	Costi riportati comune	Riporto gestore	Riporto comune
2023				
2024		4.320,00		
2025				864,00
2026				864,00
2027				864,00
2028				864,00
2029				864,00
Totali	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente non segnala una situazione di squilibrio economico e finanziario e non si avvale della facoltà di superare il limite annuale di crescita secondo le condizioni di cui all'articolo 4.1 del MTR- 2.

5.11 Uteriori detrazioni

In relazione all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 non è stata quantificata nessuna voce di spesa.

5.12 Monitoraggio del gradi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H2024 e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato. Nel caso in esame non è stato possibile quantificare l'indicatore in considerazione della mancata rendicontazione dei dati da parte dei gestori.



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Posta Elettronica cod. 44676 del 18.06.2024 (15:11:13)

PROTOCOLLO n.2219 / 2024 del 18.06.2024 (Arrivo)

Categoria: 5 Classe: 2

Mittente: sitgeo@pec.it

Destinatario: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO

Validazione PEF aggiornamento 2024-2025

TESTO

Allego come da oggetto.

_____ SITGEO S.r.l. - Via Pradelli n° 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO) - P.IVA 00930290143 - N.REA SO-70154 - Capitale sociale 510.000,00 € i.v. - Tel. 0342 49.33.34 - sitgeo@pec.it - www.sitgeo.it - info@sitgeo.it - Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- validazione.pdf



Sitgeo S.r.l.

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO (CO)

REPORT VALIDAZIONE AGGIORNAMENTO PEF TARI 2024/2025

(Ai sensi della deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif e successiva deliberazione 389/2023/R/rif)

18/06/2024

SITGEO S.R.L.

Martinelli Andrea

SITGEO S.r.l.
Studio Tecnico Cartografico
Via Pradelli, 202 - Tel. 0342 053131
23010 Berbenno in Valtellina (SO)
C.F. e P.IVA - 00930290143

**Sitgeo S.r.l.**

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

Indice

- 1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata**
- 2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2024**
 - 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
 - 2.2 Informazioni rilevanti su gestori
 - 2.3 Attività in capo al Comune
 - 2.4 Riferimento ETC
- 3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili**
 - 3.1 Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento
 - 3.2 Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
 - 3.3 Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
- 4 Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti**
 - 4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo
 - 4.2 Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda) e valutazione modifiche dal 2020
 - 4.3 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
 - 4.4 Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
 - 4.5 Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali
 - 4.6 Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing
 - 4.7 Determinazione dei conguagli
 - 4.8 Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie
 - 4.9 Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
 - 4.10 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 363-21
 - 4.11 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 363-21
 - 4.12 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie
 - 4.13 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
 - 4.14 Rispetto delle tempistiche di validazione
- 5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore**
 - 5.1 Verifica documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore
- 6 Verifiche finali**
 - 6.1 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili
 - 6.2 Evidenza dei criteri di semplificazione adottati
 - 6.3 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa
 - 6.4 Prezzi finali
- 7 Esito attività di validazione**



Sitgeo S.r.l.

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000,00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF relativo all'anno 2024 comprende la determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2022 (c.d. conguaglio anno 2022).

L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La Tabella seguente riassume le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2024:

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestori mediante template strutturati; A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita. A5-Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2020; B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti); B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; B7-Determinazione dei conguagli; B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 363-21; B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 363-21; B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente; B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; B14-Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)	C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2023 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 2023) e relativo confronto con costi storici 2020 inflazionati in coerenza all'MTR; C3-Anali puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2023 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2023) e relativo confronto con benefici storici 2022 inflazionati in coerenza all'MTR; C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il bilancio totale); D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; D4-Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.



Sitgeo S.r.l.

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2024

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti differenziati ad Acinque Ambiente S.r.l. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica e la gestione dei rifiuti indifferenziati alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda alla relazione del PEF predisposta dal gestore.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della Delibera 363/2021/R/RIF e successive integrazioni.

La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Informazioni rilevanti su gestori

Acinque Ambiente S.r.l. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale Acinque Ambiente S.r.l. esercisce il servizio presso il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

2.3 Attività in capo al Comune

Tutte le attività e i costi sono gestiti da Acinque Ambiente S.r.l., con la sola esclusione della gestione dei rapporti con l'utenza in campo al Comune e la raccolta indifferenziata che è in carico alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

2.4 Riferimento ETC

In virtù della mancata individuazione, da parte della Regione Lombardia, di EGATO di livello sovraprovinciale e dell'assegnazione delle competenze di gestione ed affidamento del servizio ai Comuni nell'ambito della normativa regionale vigente alla data della presente relazione, il Comune di Claino con Osteno risulta il soggetto competente, per l'ambito territoriale coincidente con quello dell'Ente stesso, all'acquisizione dei dati dal/dai gestori del servizio, all'approvazione e validazione del PEF nonché alla trasmissione all'ARERA delle tariffe.

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 389/2023/R/rif.
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 della deliberazione 389/2023/R/rif, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Il Comune di Claino con Osteno, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione

**Sitgeo S.r.l.**

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

389/2023/R/RIF attraverso incarico alla Sitgeo S.r.l., specializzata sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore.

Successivamente l'amministrazione provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista.

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

3.1 Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento

Le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dai gestori Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Acinque Ambiente S.r.l. e dal Comune nell'anno 2022.

Per l'anno 2024 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (*QL*) rispetto a quanto erogato nel 2023, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Acinque Ambiente S.r.l., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

3.2 Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati

Sono stati richiesti al Comune e verificati i PEF approvati a partire dall'anno 2020.

3.3 Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi

Vedi documenti disponibili agli atti.

4 Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2024 del Comune di Claino con Osteno è coerente con la disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti del 03.08.2023	Del_389/2023/R/Rif	Obblighi per l'aggiornamento del Piano Finanziario 2024-2025

**Sitgeo S.r.l.**

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

2	Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente del 03.03.2021	Del_57/2021/R/Rif	Contiene informazioni procedurali con definizioni su prestatori d'opera, ruolo ETC, ecc.
3	Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 389/2023/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari	Det 02/DRif/2021	Approfondimenti su punti specifici del metodo
4	Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2024	128/2024/R/Rif	Determinazione nuovi parametri per PEF2024 – Revisione MTR 389/23

4.2 Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda) e valutazione modifiche dal 2020

Non sono presenti variazioni dei ruoli gestionali dal 2020 in poi; non si rientra pertanto nelle casistiche di semplificazione contenute nella Delibera 389/23.

4.3 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

Non sono presenti servizi extra-perimetro.

4.4 Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative

Nel corso dell'attività di validazione è stato trattato con Acinque Ambiente il tema delle poste rettificative, come determinate nella Delibera 389/23. Tali costi, di ridotta entità, non sono – in coerenza al metodo - a carico del Comune di Claino con Osteno e degli altri Comuni soggetti a regolazione ARERA. Non sono pertanto caricati come costi sul PEF in esame.

4.5 Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA nel nuovo MTR. Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

I COI sono nulli nel PEF in esame.

4.6 Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, **il Comune ha considerato un valore pari a 0,60**. Il valore di omega, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2.

**Sitgeo S.r.l.**

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
 Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
 N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000,00 € I.V.
 Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
 www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

Per questo motivo il valore scelto è stato determinato sulla base del loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione.
 Ne deriva un **valore di omega pari a 0,10**.

4.7 Determinazione dei conguagli

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di “gradualità” (rif. Art. 16) che consente, all’interno della tariffa anno 2024, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio relativo all’anno 2022) e la qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente territorialmente competente”.

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2022 ottenuti riattualizzando i costi del 2020 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell’anno 2022, il metodo prevede l’azione di un coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$. Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2024, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente $CU_{eff\ 2020}$.

In caso di gestione sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro $CU_{eff\ 2020}$.

Il coefficiente γ è il risultato della somma di tre componenti $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$ così definiti:

- γ_1 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;
- γ_2 è quantificato considerando l’efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- γ_3 è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

I singoli parametri devono essere valorizzati in coerenza ad un range definito dallo stesso MTR, in funzione di diverse casistiche: vedi quadro di sintesi nella tabella sottostante:

INDICATORI DI	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
	Caso_A			Caso_B			Caso_C			Caso_D		
PRESTAZIONI	$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} > 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} \leq 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} > 0$			$R_{Ctv,a} + R_{Ctf,a} \leq 0$		
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	< gamma_1 <	-0,06	-0,45	< gamma_1 <	-0,25	-0,45	< gamma_1 <	-0,3	-0,25	< gamma_1 <	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMACE RIUTILIZZO/RICICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <	-0,2	-0,3	< gamma_2 <	-0,15	-0,2	< gamma_2 <	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,05	< gamma_3 <	-0,01



Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.

Di seguito sono indicati i parametri gamma coerenti con l'MTR:

Indicatore		Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	-0,30
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,15
Soddisfazione utenti	γ_3	-0,05
Totale	γ	-0,50

4.8 Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie

È stata correttamente effettuata in coerenza all'MTR 389-23

4.9 Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione

Il metodo dà la possibilità di inserire i costi di ARERA competenza 2022 (anche se saldati successivamente)

4.10 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 389-23

La riclassificazione dei costi fissi e variabili è stata effettuata in coerenza al metodo.

4.11 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 389-23

Le scelte dei coefficienti (QLa), (PGa) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti.

		PERMETRO GESTIONALE (PG_g)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_n)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n = 0$ $QL_n = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n \leq 3\%$ $QL_n = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n = 0$ $QL_n \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_n \leq 3\%$ $QL_n \leq 2\%$

Fonte: Art. 4.4 MTR 389-2023

Con riferimento al **rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie** di cui al comma 4.1 del MTR, è competenza del Comune di Claino con Osteno determinare i coefficienti nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa),



Sitgeo S.r.l.

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000,00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QLa*),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (*PGa*);

4.12 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie.

Le casistiche sono previste in dettaglio al comma 4.5 del metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing *b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione.

4.13 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA allegato alla Delibera 389/23

4.14 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2024 da parte del Consiglio Comunale di Claino con Osteno.

5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

5.1 Verifica documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore

Il Comune in fase di validazione non ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani in quanto i costi del servizio – contrattualmente definiti – sono sempre stati determinati in fase preventiva e consuntiva.

I costi del servizio sono oggetto di monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.

6 Verifiche finali

6.1 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, il PEF 2024 deve rispettare per il totale dei costi variabili la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_n}{\sum TV_{n-1}} \leq 1,2$$

In sede di verifica è stato verificato il rapporto; pertanto le entrate tariffarie 2024 variabili sono state correttamente calcolate.

6.2 Evidenza dei criteri di semplificazione adottati

Non sono previsti criteri di semplificazione adottati previsti da ARERA.



Sitgeo S.r.l.

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

6.3 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

6.4 Prezzi finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2024 e valevoli tra il Comune, Acinque Ambiente S.r.l. e Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio garantendo la copertura economica degli obblighi contratti.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia quanto riportato ai commi 2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2021/R/RIF del 03.03.2021.

Omissis

2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

7 Esito attività di validazione

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista dalla Del. 389/2023/R/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA).

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima.

La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci in più riprese, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o dei Gestori dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

**Sitgeo S.r.l.**

Via Pradelli 202 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F./Partita iva 00930290143
N.REA SO70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
Iscritta al n. 232 S dell'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

L'attività si è svolta regolarmente alla presenza dei Gestori e del Comune. Nello specifico è stata verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Si evidenzia che i documenti predisposti dal Comune e dal Gestore sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 389/2023/R/rif.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC

IL/LA SOTTOSCRITTO/A BERNASCONI GIOVANNI

NATO/A A COMO

IL 23/12/1968

RESIDENTE IN CLAINO CON OSTENO (PROVINCIA DI COMO)

VIA PRIVATA BOENRA NR. 1/A

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

AVENTE SEDE LEGALE IN CLAINO CON OSTENO VIA ALESSANDRO GIOBBI NR.4

CODICE FISCALE 84002230138 CODICE ISTAT 013071

TELEFAX 034473926 TELEFONO 034465111

INDIRIZZO E-MAIL INFO@COMUNE.CLAINOCONOSTENO.CO.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA ODIERNA, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA

IN FEDE

¹ Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica.

